



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Finanze - Bilancio

Servizio: .Ragioneria

Determinazione n. 512 del 15/12/2016

OGGETTO: ACQUISTO MODULO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2017-2019 - CIG Z4B1C845F

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 66 in data 22/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed il DUP – Documento unico di programmazione;

DATO ATTO che questo Ente ha provveduto all'approvazione del piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio finanziario, con Delibera di Giunta n. 132 del 30/12/2015;

VISTO i decreti del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi per gli adempimenti previsti dall'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RILEVATA la necessità di dotare il servizio finanziario di idonei applicativi aggiuntivi, da integrare nel software di contabilità armonizzata già in uso per la gestione di vari moduli afferenti la gestione completa del ciclo di bilancio e dei relativi documenti a corredo dello stesso, come di seguito specificati:

- Piano degli indicatori di bilancio;

VISTA al riguardo l'offerta n. 703 16201042 rimessa dalla ditta ADS spa di Bologna, già da tempo fornitore di questo Ente, acquisita al protocollo generale in data 14/12/2016 al n. 17059;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:

□ l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: " Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali " e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:

- amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- istituzioni educative ed universitarie;
- enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

RILEVATO, infatti, che:

a) l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono

ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;

b) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

c) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- . in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

- . in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

- . in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- . energia elettrica,
- . gas,
- . carburanti rete e carburanti extra-rete,
- . combustibili per riscaldamento,
- . telefonia fissa e telefonia mobile;

DATO ATTO che:

- la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui sopra;
- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”;
- . ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

CONSIDERATO che la Ditta ADS Spa Bologna è produttrice della procedura e quindi legalmente unica ed esclusiva detentrica dei codici sorgenti che le permettono di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al programma originario e di conseguenza l’unica a poter fornire assistenza specifica , aggiornamenti e relativa manutenzione degli applicativi;

TENUTO CONTO quindi che non si può ricorrere al MEPA (mercato elettronico pubblica amministrazione), ma si rende necessaria la procedura negoziata , in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett.b), del D.Lgs.vo n.50/2016 –Nuovo Codice degli appalti -, per ragioni di natura tecnica ovvero alla tutela dei diritti esclusivi per cui il servizio può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

RITENUTO, per le suesposte finalità, di procedere all’acquisto diretto degli applicativi integrativi di cui trattasi;

DATO ATTO che l'onere richiesto ammonta ad € 1.732,40 più € 1.000,00 per ulteriore spese impreviste, quali ulteriore giornata uomo di istruzione, oltre IVA al 22% ;

INTESO, pertanto, procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa ed al conseguente affidamento;

OSSERVATE al riguardo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 501, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);


VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di affidare alla Ditta ADS Spa , con sede legale in Bologna, Via del Lavoro, 17, la fornitura dei seguenti applicativi per la redazione dei documenti di seguito indicati, alle condizioni di cui all'offerta economica n. 703 16201042 in atti- CIG Z4B1C845F
. Piano degli indicatori di bilancio;
2. Di imputare la spesa complessiva di euro 2.732,40 IVA compresa alla missione 1, programma 3, cap. 219/0 "Incarichi di servizi per organizzazione degli uffici e servizi comunali", macroaggregato 1030213999 del Bilancio d'esercizio 2016;
3. Stabilire che la liquidazione in favore della suddetta ditta avverrà a prestazioni regolarmente eseguite e rendicontate, e a presentazione fattura, previa verifica delle prestazioni svolte ed adozione di specifico atto di liquidazione da parte del competente Servizio.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. S73 / 2016

li, 15/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi _____

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addi _____

Il Capo Settore
